



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 gennaio 2019 n.24

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 14, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**REVISIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 2017 N.140
“NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI URBANISTICHE ED EDILIZIE” E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

Art. 1

(Revisioni e integrazioni delle disposizioni transitorie)

1. Dopo l'articolo 160 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche è inserito il seguente articolo 160-bis:

“Art. 160-bis

(Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Per i fabbricati realizzati o modificati in assenza di titolo edilizio prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano in deroga le seguenti disposizioni.
2. Costituisce difformità rispetto al titolo edilizio, rilevante per la presente legge, esclusivamente l'aumento della superficie utile che ecceda il 12% e, con riferimento ai piani seminterrati, delle altezze che eccedano il 4% delle misure progettuali approvate. In nessun caso si ha difformità per l'aumento di superficie pari o inferiore al 12% delle misure progettuali.
3. Ogni ulteriore difformità rispetto al titolo edilizio non rileva ai fini della presente legge né della Legge 7 agosto 2017 n.94.
4. Le certificazioni di cui alla presente legge, quali a titolo esemplificativo il rilascio della conformità e della rispondenza edilizia non possono essere negate così come le sanzioni previste dalla presente legge non possono essere comminate se i fabbricati, realizzati o modificati in assenza di titolo edilizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, rispondono ai requisiti di cui al presente articolo.
5. In ogni caso l'interessato potrà presentare il progetto di stato di fatto in sanatoria.”.

Art. 2

(Termine di prescrizione delle violazioni sugli accessori comuni di edifici condominiali)

1. Dopo l'articolo 78 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è inserito l'articolo 78-bis:

“Art. 78-bis

(Termine di prescrizione delle violazioni sugli accessori comuni di edifici condominiali)

1. Sono prescritte le violazioni sugli accessori comuni di unità immobiliari e/o unità edilizie relative ad opere soggette a concessione edilizia e ad autorizzazione edilizia realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Le violazioni prescritte ai sensi del precedente comma 1 sono soggette al pagamento da parte di ciascun proprietario di una somma una tantum pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna quota indivisa senza vincoli di solidarietà.
3. Con il pagamento da parte di tutti i comproprietari, ai fini di conseguire gli effetti della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria di cui all'articolo 75, potrà essere presentato il progetto di stato di fatto.”.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 1 *bis* e 2 dell'articolo 86-*bis* della Legge n.140/2017 e successive modifiche e ogni altra norma o disposizione in contrasto con il presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 gennaio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

